



COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA SINDACALE

N. 14 del 06/06/2025

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente di divieto all'utilizzo idropotabile dell'acqua erogata in tutto il territorio del Comune di Vicari

Premesso che con nota prot. n. 001-10033-GEN/2025 del 06.06.2025, assunta in pari data al prot. com.le n. 0005516, indirizzata anche al Comune di Vicari, l'AMAP S.p.A ha comunicato che “... *nell'ambito delle attività di auto controllo finalizzate al monitoraggio della qualità dell'acqua erogata alla cittadinanza è stato rilevato un sensibile incremento della torbidità dell'acqua in ingresso ai serbatoi dei suddetti Comuni, fornita dal Gestore di Sovrambito Siciliacque, con valori superiori ai requisiti di norma, stabiliti ai fini dell'uso idropotabile, con particolare riferimento al parametro ferro rilevato alle consegne presso i serbatoi di Lercara Friddi. A seguito di tale anomalia, in data odierna, è stato temporaneamente sospeso il servizio di distribuzione idrica alla cittadinanza dei suddetti Comuni ed avviate le attività gestionali necessarie al caso...*”, invitando i Sindaci dei Comuni interessati ad emettere - in via precauzionale – specifica Ordinanza Sindacale di divieto all'utilizzo idropotabile dell'acqua erogata, nelle more di accertare la definitiva e completa risoluzione della problematica di che trattasi.”;

Preso atto che la medesima Società ha rappresentato che a seguito dell'emissione delle specifiche Ordinanze Sindacali, sarà riattivato il servizio di distribuzione e di erogazione idrica, per uso NON POTABILE, al fine di minimizzare i disservizi ed i disagi alla cittadinanza;

Visto l'art. 54, commi 4 e 4-bis, D.lgs. n. 267/2000 a norma del quale “*Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione. 4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione*”

Visto l'art. 32 della L. n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

Considerato

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli alla salute della cittadinanza;

- che, in particolare, risulta necessario vietare l'utilizzo idropotabile dell'acqua erogata in tutto il territorio del Comune di Vicari;
- che tale provvedimento è destinato ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

Dato atto che la presente ordinanza è stata oggetto di preventiva comunicazione alla Prefettura di Palermo - Ufficio Territoriale del Governo, ai sensi dell'art. 54, comma 5 del T.U.O.E.L. e della nota prefettizia assunta al prot. com.le n. 0003257 del giorno 01/04/2025;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario contabile"*; ù

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 *"Norme sull'ordinamento degli enti locali"*;

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*, come recepita dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 *"Provvedimenti in tema di autonomie locali"*;

Vista la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 *"Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana e successive modificazioni ed integrazioni"*;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Per quanto sopra premesso,

ORDINA

con effetto immediato, senza limite di orario, e fino a nuovo ordine ovvero fino alla pubblicazione di apposita comunicazione da parte dell'AMAP S.p.A. sul proprio sito del ripristino dei parametri di sicurezza per l'utilizzo idropotabile dell'acqua, è fatto divieto a tutta la popolazione di utilizzare l'acqua erogata nel territorio comunale a fini idropotabili, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonchè fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

DISPONE ALTRESI'

- che AMAP S.P.A. appronti quanto necessario per ripristinare nel minor tempo possibile le condizioni di sicurezza in termini igienico-sanitari del servizio idrico su tutto il territorio di questo Comune, e provveda al monitoraggio, continuo e analitico, dei parametri interessati della risorsa idrica, di modo da consentire a questa Amministrazione di disporre prontamente la revoca nel caso in cui i parametri dovessero risultare nella norma;
- che gli uffici competenti provvedano alla massima diffusione di quanto sopra ordinato mediante la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online e nella home page del sito istituzionale del Comune di Vicari, nonché alla notifica della presente ordinanza ad Amap S.p.A., al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di Vicari, all'Ufficio di Polizia Locale di Vicari;

AVVERTE

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – Palermo da esperirsi entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione da esperirsi entro 120 giorni, decorrenti entrambi dalla pubblicazione all'albo pretorio.

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano casi specifici) a decorrere dal giorno successivo del termine di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Vicari, 06/06/2025

Il Sindaco
***f.to* Antonino MICELI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente. L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l'accesso agli atti.

